

- comprova una formazione post secondaria superiore a tre anni dato che, per ottenere il diploma di farmacista ospedaliero, è necessario essere in possesso del diploma universitario di Laurea in Farmacia, avere interamente frequentato il corso di studi nella corrispondente specializzazione ed aver superato un esame;
 - il diploma comprova che il titolare possiede le qualificazioni necessarie per esercitare la professione di farmacista ospedaliero in Spagna.
2. Allo stesso modo, la professione di farmacista ospedaliero è una «professione regolamentata» in Spagna ai sensi della direttiva 89/48/CEE.
3. La direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE ⁽¹⁾, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, non è applicabile alla professione di farmacista ospedaliero.
4. Pertanto, il Regno di Spagna era obbligato a recepire la direttiva 89/48/CEE per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero. Non avendo adottato i provvedimenti a tal fine necessari entro il 4 gennaio 1991, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 253, pag. 37.

Ricorso presentato il 1° febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-40/07)

(2007/C 82/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/42/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di

determinati piani e programmi sull'ambiente, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva;

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2001/42/CE è scaduto il 21 luglio 2004.

⁽¹⁾ GU L 197, p. 30.

Ricorso presentato il 2 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-45/07)

(2007/C 82/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, M. Konstantinidis e F. Hoffmeister)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo sottoposto il 18 marzo 2005 all'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) una proposta in merito al «Controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti di cui al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS e al codice ISPS», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

A parere della Commissione, il fatto che la Repubblica ellenica abbia presentato all'Organizzazione Marittima Internazionale una proposta in merito a una questione rientrante nell'ambito del regolamento n. 725/2004 ⁽¹⁾ relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, senza esserne stata autorizzata dalla Comunità, costituisce violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.

La Commissione sostiene che, con l'adozione del regolamento n. 725/2004, la Comunità è divenuta competente in via esclusiva a sottoscrivere obblighi internazionali nel settore della sicurezza marittima. Di conseguenza, gli Stati membri non sono più competenti a manifestare posizioni nazionali dinanzi all'Organizzazione Marittima Internazionale in merito a questioni rientranti nella competenza esclusiva della Comunità, salvo che sino stati all'uopo autorizzati dalla Comunità.

(¹) GU L 129, pag. 6.

Ricorso presentato il 1° febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-46/07)

(2007/C 82/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. van Beek, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- dichiarare che mantenendo una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi di cui all'articolo 141 CE.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall'INPDAP (Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) costituisca un regime professionale discriminatorio contrario all'art. 141 CE, dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli uomini 65 anni e per le donne 60.

Ricorso proposto il 2 febbraio 2007 dalla Masdar (UK) Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 16 novembre 2006, causa T-333/03, Masdar (UK)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-47/07 P)

(2007/C 82/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Masdar (UK) Ltd (rappresentanti: sigg. A. Bentley e P. Green, Barristers)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare interamente la sentenza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2006, causa T-333/03, MASDAR (U.K) Ltd/Commissione delle Comunità europee.
- condannare la Commissione a pagare alla ricorrente:
 - (i) la somma di EUR 448,947.78 chiesta dalla ricorrente nella causa T-333/03 o, in subordine, la somma di EUR 249,314.35, ovvero ogni altra somma che la Corte ritenga appropriata; oltre
 - (ii) interessi sull'importo di cui al punto (i);
- condannare la Commissione a pagare le spese del presente procedimento, nonché quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado («TPG») dev'essere annullata per i seguenti motivi:

1. Il TPG è incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che la ricorrente avesse agito meramente sulla base dei suoi obblighi contrattuali nei confronti della Helmico, cosicché il TPG ha respinto le domande della ricorrente fondate sull'arricchimento senza causa e sulla gestione di affari. In tal modo, il TPG non ha tenuto conto del diritto della ricorrente a rescindere il subappalto alla data del 2 ottobre 1998.
2. Indipendentemente dal fatto se la ricorrente ha agito o meno sulla base di un obbligo contrattuale nei confronti della Helmico, il TPG è incorso in errore di diritto omettendo di prendere in considerazione (i) il fatto che la Commissione non era nella posizione di un contraente ordinario, ma aveva poteri di riscossione che poteva esercitare sulla base del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹) e (ii) le modalità con cui tali poteri sono stati esercitati dalla Commissione.